

# Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0207	Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	RC C-379/10	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2011/0207 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 8 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data del 26 dicembre 2010.

In proposito, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato i succitati provvedimenti, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe ancora stata recepita nell'ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 giugno 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2008/99/CE mediante Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, con conseguente archiviazione della presente procedura in data 2 novembre 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

“Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che le disposizioni della Legge 117/88 contrastino con l’ordinamento della UE. Detta normativa prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, si aggiunge che il comportamento illegittimo del magistrato non può, comunque, dare luogo a responsabilità dello Stato, laddove la violazione delle norme, da parte del giudicante, si sia determinata in occasione dello svolgimento delle attività giudiziarie concernenti l’interpretazione delle stesse norme, ovvero la valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, è previsto che quand’anche il magistrato commetta l’illegittimità al di fuori dell’attività valutativa predetta, la sua responsabilità venga esclusa se non sussistono le condizioni di “dolo” o “colpa grave”. La nozione di “colpa grave”, a sua volta, è stata ristretta a fattispecie “limite” come quella in cui il giudice affermi, per inescusabile negligenza, la sussistenza di fatti incontrovertibilmente provati dagli atti del procedimento. In definitiva, pertanto, la responsabilità dello Stato, di cui si tratta, è fortemente limitata dalla legislazione italiana. Quest’ultima quindi, secondo la Commissione, confliggherebbe con la normativa europea, laddove la responsabilità statale venga limitata, nel modo descritto, anche in riferimento alla violazione, da parte del giudice, non già di una norma interna, ma di una che risulti, essa stessa, di origine comunitaria. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze “Factortame”, “Brasserie du Pecheur”, “Traghetti”) ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – sia esso di natura legislativa, amministrativa o, come nel caso di specie, giurisdizionale – abbia violato una norma dell’Unione europea. Tale responsabilità, peraltro, se pure viene ricondotta, dalla giurisprudenza della Corte, all’esistenza di determinati presupposti, non soggiace tuttavia ai penetranti limiti imposti dall’ordinamento italiano. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, ogniqualvolta la violazione della norma europea risulti “manifesta”, quindi ove ricorrono le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l’errore del giudice, nell’applicare la norma, deve essere inescusabile; l’interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclarate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Commissione conclude rilevando che, se la lesione delle norme europee fondasse una responsabilità statale solo alle condizioni di cui alla normativa italiana, le norme europee stesse sarebbero destituite della loro “effettività”, stante la pressochè totale impunità dello Stato che non le applicasse.

**Stato della Procedura**

Il 6/8/10 è stato notificato il ricorso, ex art. 258 TFUE, alla Corte di Giustizia UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

# Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0842	Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 10 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 11 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)

**Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2011/0842 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione).

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro la data del 5 giugno 2011, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, delle seguenti disposizioni nella stessa contenute: art. 1, paragrafi 2, 3 e 4, art. 2, paragrafo 1, lettere f) e g), art. 3, paragrafo 4, art. 4, paragrafo 4, art. 5, paragrafo 2, lettere b) e c), art. 5, paragrafo 4, art. 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e artt. 10, 12, 13 e 14 e allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e allegato I, punti 2 e 3.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/38/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 18 luglio 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 89/391/CE, relativa alle attuande misure in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in Italia non sia stata recepita correttamente. La trasposizione di essa Direttiva è, attualmente, per lo più affidata al D.to Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e alle sue successive modificazioni (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Commissione ritiene che alcune disposizioni, in esso contenute, abbiano cospicuamente attenuato le responsabilità del datore di lavoro, rispetto a come regolate nella suddetta Direttiva. Si ha riguardo, in primo luogo, al disposto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Testo Unico medesimo: detta norma, ammettendo la possibilità che il datore di lavoro deleghi l'esercizio di alcune funzioni ad altri, precisa che tale delega non esonera lo stesso datore dall'obbligo di vigilare sull'esatto svolgimento, da parte del fiduciario, delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che il tenore di tale disposizione sia troppo generico: infatti vi si omette di porre l'accento sulla circostanza per cui il datore, spogliatosi dell'esercizio delle sue mansioni, debba controllare, segnatamente, che il suo fiduciario osservi le regole di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la stessa norma sarebbe vieppiù lacunosa, laddove omette di sottolineare che, anche in caso di ricorso allo strumento della delega, la responsabilità datoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori non deve subire attenuazioni rispetto all'ipotesi della gestione “diretta”. Pertanto tale proposizione derogherebbe all'art. 5 della suddetta Direttiva, che stabilisce l'imprescindibilità della responsabilità datoriale in materia (salvo, ovviamente, l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Peraltro, il prosieguo del medesimo comma 3 del suddetto art. 16 del Testo Unico attribuisce, all'obbligo di vigilanza del datore-delegante, un contenuto ulteriormente riduttivo. Infatti, il delegante sarebbe ritenuto in regola con il suddetto obbligo, purchè adottasse e attuasse un “sistema di verifica e di controllo” a cui non si richiede, necessariamente, la conformità a standards elevati di efficienza: ne farebbe fede la previsione successiva dell'art. 30 del T.U., ai sensi della quale il datore si trova obbligato a revisionare il medesimo sistema, nonché a procedere ad opportuni adattamenti del medesimo quando, fra le altre ipotesi, *“siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro”*. Ciò dimostrerebbe che, per la legge italiana, un tale sistema di controllo sarebbe di per sé idoneo a sollevare il datore da ogni ulteriore responsabilità, anche ove presentasse gravi deficit: infatti, la legge stessa ammette la possibilità che, durante l'applicazione di un tale sistema, possano essersi verificate gravi violazioni di norme di tutela dei lavoratori. Il Testo Unico prevede, inoltre, che in ipotesi di “subdelega” di funzioni dal delegato ad un altro terzo, tale deferimento lasci impregiudicata la responsabilità del “subdelegante” per le mansioni subdelegate: si omette tuttavia di precisare, altresì, che in tal caso rimane integra anche la responsabilità del primo “delegante”, cioè del datore di lavoro.

**Stato della Procedura****Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

**Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE****“Procedure di selezione riguardanti i professori universitari”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua "cittadinanza". Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno "liberi" di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltra, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche "indirette". Tanto si verifica quando la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti sarebbero "direttamente" estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa una discriminazione, fondata "indirettamente" sulla "cittadinanza", nella normativa italiana per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione non si discosta dalla sentenza C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo straniero debba comunque deporre, nell'ambito della prova stessa, nel senso di un giudizio positivo sul candidato, potendo anche giustificare, limitatamente al singolo caso concreto, l'esonero da tale prova

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mera ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.